

## ACCORDO AZIENDALE

**sul ricorso al lavoro agile, di aggiornamento e integrazione all'Accordo del 4 agosto 2020 sul medesimo argomento, per il personale non dirigente di cui al CCNL Autoferrotranvieri.**

In data 14 dicembre 2020, presso la sede dell'Azienda Strade Lazio-Astral S.p.A. in Via del Pescaccio 96/98 – Roma,

TRA

L'Azienda Strade Lazio-Astral SpA (d'ora in avanti Azienda o Astral) rappresentata dall'Amministratore Unico Antonio MALLAMO e dal Direttore Generale Daniele LUCCI, con l'assistenza di Federlazio nella persona di Marco CARANZETTI,

E

- la **FILT CGIL**, rappresentata da D. Guidi e M. Moreddu;
- la **FIT - CISL** di Roma e Lazio, rappresentata da S. Giovannetti;
- la **UILTRASPORTI** rappresentata da T. Fruci e F. De Rocchis;

di seguito congiuntamente indicate come "le Parti"

PREMESSO CHE

- a) è in corso l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la quale è stato prorogato lo stato d'emergenza fino al 31.01.2021;
- b) Governo e Parti Sociali hanno individuato specifiche misure a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, da adottarsi nei luoghi di lavoro, per le quali si rimanda alle disposizioni in proposito emesse in Azienda, oggetto di confronto con i Comitati Covid-19 ex Protocollo 24.04.2020 tra Governo e Parti sociali, all'uopo costituiti;
- c) In data 18.05.2020 le OOSS Autoferrotranvieri hanno stipulato un accordo, a livello nazionale, finalizzato a declinare una disciplina sperimentale, legata esclusivamente alla gestione ed alla durata di tale fase emergenziale, della modalità di lavoro agile;
- d) In data 04/08/2020 le Parti hanno sottoscritto un primo Accordo Aziendale sul lavoro agile, che si richiama integralmente;
- e) ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b), del D.L. n° 18/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il lavoro agile si prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli 18 e 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81;
- f) il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020 prevede che, fino al 31.12.2020, l'accesso al lavoro agile nell'ambito delle PA avvenga senza l'accordo individuale di cui all'art. 19 della L. 81/2107;
- g) all'esito del recente incremento del numero di contagi, Astral SpA ha esteso temporaneamente il ricorso al lavoro agile alla totalità dei dipendenti, con modalità di rotazione, prevedendo una presenza in sede non superiore, di norma, a due giorni a settimana, con la previsione del lavoro agile continuativo per i lavoratori fragili individuati dal Medico Competente;
- h) fatti salvi ulteriori disposizioni normative, si rende necessario regolamentare il ricorso al lavoro agile per il periodo successivo al 31/12/2020;

CONSIDERATO CHE

- i) le Parti ritengono improcrastinabile disciplinare il ricorso al lavoro agile in azienda, in una prospettiva che vada oltre l'attuale fase emergenziale, garantendo l'evoluzione dello stesso in parallelo con il costante sviluppo aziendale e tecnologico.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

## **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **Art. 2 – Svolgimento dell'attività in lavoro agile.**

1. Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, fatta salva la possibilità di individuare specifiche fasce di contattabilità.
2. La fascia di contattabilità, al momento, coincide con l'ordinaria articolazione dell'orario di lavoro.
3. I dirigenti dei singoli servizi possono stabilire diverse fasce di contattabilità, in base a specifiche esigenze lavorative puntualmente individuate, dandone preventiva informazione all'Ufficio Risorse Umane e al dipendente, nel rispetto delle norme in materia di orario di lavoro.
4. Per i servizi che richiedono la turnazione e/o che, per loro natura, richiedono diverse modalità di ricorso al lavoro agile, potranno essere previste specifiche regolamentazioni interne, nel rispetto dei criteri di cui al presente Accordo.

## **Art. 3 – Diritto alla disconnessione.**

1. Il Lavoratore agile, ha diritto alla disconnessione al di fuori della fascia di contattabilità prevista e durante la pausa pranzo.

## **Art. 4 – Revoca.**

1. Il ricorso al lavoro agile può essere revocato dal dirigente per sopraggiunte necessità organizzative, con un preavviso di 24 ore, ovvero inferiore se concordato con il Lavoratore.

## **Art. 5 – Richieste permessi durante l'attività in lavoro agile.**

1. Le richieste di ferie e permessi da usufruire nelle giornate per le quali è programmato il lavoro in modalità agile, seguono la disciplina prevista per il lavoro in sede e, di conseguenza, ogni eventuale violazione alla stessa è soggetta ai procedimenti disciplinari del caso.
2. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 23 della legge n. 81/2017, in caso di infortunio durante lo svolgimento della prestazione in smart working, il lavoratore deve fornire tempestiva e dettagliata informazione all'azienda, che provvede ad attivare le relative procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di infortuni.

## **Art. 6 – Strumentazione informatica**

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 2, del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, il lavoratore in modalità agile espleta l'attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri, qualora non siano forniti dall'Azienda, quali telefono, pc desktop e pc portatili.
2. In caso di prolungato malfunzionamento delle strumentazioni informatiche e/o delle reti di connessione tale da non rendere possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa, il dipendente deve darne immediata comunicazione al proprio Responsabile.

## **Art. 7 – Mappatura delle attività realizzabili in modalità agile.**

1. L'Azienda sviluppa e aggiorna periodicamente la ricognizione dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti in modalità agile, dandone informativa alle OOSS e RSU, al fine di ogni opportuno confronto in merito.

2. La prima ricognizione sarà finalizzata alla definizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), di cui all'art. 8 del presente Accordo.

#### **Art. 8 – Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).**

1. Fatte salve specifiche ulteriori indicazioni che potranno essere emesse dagli Organi competenti, in merito alla predisposizione del POLA nelle Società partecipate dalle PA, ai sensi dell'art 263, comma 4-bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020, che ha modificato l'art. 14 della L. n. 124/2015, detto Piano viene predisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentite le Organizzazioni Sindacali.
2. Il POLA individua:
  - le modalità attuative ed organizzative del lavoro agile;
  - le attività che possono essere svolte in modalità agile, con possibilità di avvalersene per almeno il 60% dei dipendenti, previa richiesta degli stessi;
  - i requisiti tecnologici ed i percorsi formativi necessari al lavoro agile;
  - gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti;
  - il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi e della qualità dei servizi erogati, effettivamente conseguiti.
3. Ai sensi della sopra richiamata normativa, in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30% dei dipendenti le cui attività sono compatibili con il lavoro agile, previa richiesta degli stessi.

#### **Art. 9 – Revisione dei sistemi di valutazione delle performance.**

1. Le valutazioni delle performance per qualsiasi istituto contrattuale, dovranno tener conto degli obiettivi fissati per il ricorso al lavoro agile.

#### **Art. 10 – Piano di Formazione.**

1. Il Piani formativi dovranno prevedere specifiche iniziative atte a favorire la formazione a distanza.

#### **Art. 11 – Rinvio alla normativa ed alle disposizioni in materia**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni di legge ed ai provvedimenti vigenti in materia di ricorso al lavoro agile.
2. Le disposizioni di dettaglio, nel rispetto dei criteri di cui al presente Accordo, saranno adottate dall'Azienda con le modalità previste.
3. Le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente in presenza di nuovi indirizzi in materia o di specifiche esigenze operative, per l'eventuale aggiornamento del presente Accordo.

**LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI**

**Per L'ASTRAL S.p.A.**

Amministratore Unico, ing. Antonio Mallamo

.....

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci

.....

**Per FILT- CGIL**

D. Guidi .....

M.Moreddu.....

**Per la FIT-CISL**

S. Giovannetti.....

**Per la UIL TRASPORTI**

T. Fruci.....

G. De Rocchis .....